



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "San Giovanni Bosco"  
C.so Fornari, 168 - 70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  
Codice Fiscale N° 80023470729 Codice IPA: istsc\_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT  
E-mail: [baic882008@istruzione.it](mailto:baic882008@istruzione.it) [baic882008@pec.istruzione.it](mailto:baic882008@pec.istruzione.it)  
Web: [www.icsbosco.edu.it](http://www.icsbosco.edu.it)

Circ. n. 24

Molfetta, 27 settembre 2023

**AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  
AI GENITORI  
per il tramite dei docenti  
AGLI ALUNNI  
per il tramite dei docenti  
ALL'ALBO - AL SITO WEB**

**OGGETTO: INFORMATIVA E DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA – C.M. DEL 19/12/2022 PROT. AOOGABMI 107190.**

Con la presente si ritiene opportuno fornire precisazioni e conseguenti disposizioni in merito all'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di svolgimento delle lezioni per gli alunni e per il personale.

*"In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, si rende utile fornire indicazioni volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti".* Com'è noto, l'oggetto, è oggi d'uso molto presente tra i giovani e i giovanissimi in età sempre più precoce perchè dotato anche di altre valenze tecnologiche che ne rendono l'uso ampiamente vario, ricco e attraente, (fotocamere, video, messaggistica, internet, social network ecc.).

E' risaputo, come confermato da taluni fatti di cronaca, che un uso improprio (ad es. durante le visite d'istruzione), può avere effetti negativi su se stessi e sugli altri in un'età particolarmente delicata, come quella dell'adolescenza e preadolescenza, anche alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679).

Va precisato soprattutto che l'uso **improprio** del cellulare e/o similari, ad esempio **per riprese o foto non autorizzate** dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Whatsapp, Facebook, blog, Youtube e altre applicazioni o software similari), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per **violazione della privacy** (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal Regolamento dell'Unione Europea 2016/679) e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato. L'articolo 10 del Codice Civile (Abuso dell'immagine altrui), in particolare, stabilisce che l'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Secondo il Codice Penale, infine, l'uso e la diffusione di video/immagini/frasi offensive possono far incorrere i responsabili nel reato di diffamazione (Art. 595 codice penale) commesso utilizzando la rete per la diffusione di immagini o

scritti lesivi, o anche solo potenzialmente tali, dell'onore o della reputazione di una o più persone (ma anche di istituzioni, enti pubblici, associazioni o imprese).

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia **l'uso del cellulare a scuola è assolutamente vietato** in applicazione della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, che impegna tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l'uso in quanto esso, oltre che a configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce una infrazione disciplinare che comporta l'applicazione di sanzioni più o meno gravi.

*Si ricorda che la scuola **garantisce** la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l'uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria.* In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenere i contatti al di fuori dell'orario delle lezioni, **il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella e/o consegnato al personale docente.**

Deroghe possono essere concesse per lo svolgimento di attività, concordate tra docenti e genitori, e per la durata necessaria dell'attività stessa, previa adeguata informativa alle famiglie stesse. Lo smartphone, infatti, può essere utilizzato con finalità didattiche esplicitamente previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, ma sotto la supervisione del docente.

Si può quindi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali recentemente ribadite dal Ministro dell'Istruzione, promuovere l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per la connettività, quali smartphone e tablet, in linea con gli specifici scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione di informazioni e documenti, la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa, la promozione di competenze nelle discipline STEM, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

A riguardo il Ministero della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms – rischia (anche a scuola) **multe** dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della Privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

**Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del PERSONALE DOCENTE** in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente, dalla C.M. n. 362 del 25 agosto 1998 e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

**Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti responsabili di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento, come previsto dal Regolamento d'Istituto.**

Le SS.LL sono invitate a dare attenta lettura della presente nota, a darne informativa alle famiglie nei prossimi incontri/colloqui a discuterla con gli alunni, promuovendo percorsi di sensibilizzazione.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefonino cellulare e a collaborare con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO